

REGOLAMENTO (UE) N. 46/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2010

che deroga al regolamento (CEE) n. 3149/92 per quanto riguarda il periodo di esecuzione in Romania del piano di distribuzione di derrate alimentari a favore degli indigenti nell'Unione per il 2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera g), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità ⁽²⁾, il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione di derrate alimentari inizia il 1° ottobre e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. A causa delle difficoltà che ha comportato il ritiro delle scorte di zucchero situate in Slovacchia e assegnate alla Romania nell'ambito del piano annuale 2009 adottato con il regolamento (CE) n. 983/2008 della Commissione ⁽³⁾, la Romania si è trovata nell'impossibilità materiale di eseguire il proprio piano annuale entro la scadenza imposta dal regolamento (CEE) n. 3149/92; è quindi opportuno derogare a detta norma

e prorogare il termine di esecuzione in questo caso specifico.

- (2) L'esecuzione del piano annuale relativo al 2009 termina il 31 dicembre 2009; è pertanto indispensabile che la deroga prenda effetto entro tale data.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92, per le scorte di zucchero assegnate alla Romania nell'ambito del piano annuale relativo al 2009 il periodo di esecuzione del piano medesimo è prorogato fino al 31 gennaio 2010.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2009.

Esso scade il 1° febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2008, pag. 3.

